

<u>COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO</u>
<p>Articolo 1) - Costituzione e denominazione</p> <p>E' costituita una società per azioni denominata "Alba S.p.A." (la Società), senza vincoli di rappresentazione grafica.</p>
<p>Articolo 2) - Sede</p> <p>2.1 La Società ha sede legale in Milano.</p> <p>2.2 La sede potrà essere trasferita, purché in Italia, con delibera del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2.3 Possono essere istituite, modificate e soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi e dipendenze di ogni genere, con delibera del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>Articolo 3) - Durata</p> <p>La durata della Società è fissata a tutto il 31 dicembre 2100 e potrà essere modificata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.</p>
<p>Articolo 4) - Oggetto</p> <p>4.1 La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso l'esercizio del controllo, dell'influenza notevole o dei diritti derivanti da tali partecipazioni, con esclusione espressa della possibilità di effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari.</p> <p>4.2 In particolare, la Società, operando per conto proprio, nell'ambito della predetta attività, potrà:</p> <p>a) assumere e gestire partecipazioni, interessenze e diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale in altre società, imprese o altre entità, quotate o non quotate,</p> <p>b) investire in via residuale in strumenti finanziari rappresentativi di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di partecipazioni in veicoli societari, deputati allo svolgimento di operazioni di cui alla lettera a).</p> <p>4.3 Inoltre la Società, in via strumentale e nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fidejussioni, rilasciare garanzie, nell'interesse delle società partecipate, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria (ivi inclusa la concessione di finanziamenti), assicurativa, commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia</p>

attinenza con lo scopo sociale e sia ritenuto utile al raggiungimento dello stesso.

4.4 Alla Società è fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare, l'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio e ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione."

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – SOCI

Articolo 5) – Capitale sociale

Il capitale sociale è determinato in Euro 17.414.517,14 (diciassettemilioniquattrocentoquattordicimilacinquecentodiciassette virgola quattordici) ed è suddiviso in **n. 9.860.000 (novemilioniottocentosessantamila)** azioni senza indicazione del valore nominale.

Articolo 6) - Azioni

- 6.1 Le Azioni sono fornite dei diritti previsti nel presente statuto.
- 6.2 Tutte le Azioni hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti.
- 6.3 Le Azioni sono liberamente trasferibili.
- 6.4 Le Azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile.
- 6.5 Le Azioni sono nominative e sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 28 e seguenti del d.lgs. 213/1998, secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.
- 6.6 Possono essere create ulteriori categorie di azioni fornite di diritti diversi, nei limiti di quanto consentito dalla legge e di quanto previsto nel presente statuto.
- 6.7 La soglia prevista dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), oltre la quale è obbligatorio promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle partecipazioni Sociali, è fissata nella misura del 40% (quaranta per cento).

Articolo 7) – Obbligazioni e strumenti finanziari

- 7.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione.
- 7.2 L'emissione di obbligazioni convertibili o dotate di *warrant* è deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2420-*bis* del codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

L'Assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili secondo quanto previsto dall'articolo 2420-ter del codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

7.3 La Società può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili.

Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse e le eventuali cause di decadenza o riscatto.

Articolo 8) – Aumento e riduzione del capitale sociale

8.1 Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento, mediante conferimenti di denaro, beni, crediti e/o complessi aziendali, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve e/o di altri fondi disponibili.

L'assegnazione delle Azioni di compendio di aumenti di capitale a pagamento può avvenire in misura non proporzionale ai conferimenti.

8.2 In caso di aumenti di capitale a pagamento, agli azionisti spetta il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile.

8.3 Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, il diritto di opzione spettante ai soci sulle Azioni di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile della Società.

8.4 L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione agli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la Società abbia compartecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327 e 2413 del codice civile e con rispetto del diritto degli azionisti alla parità di trattamento.

Articolo 9) – Trasferimento

9.1 Le Azioni sono liberamente trasferibili, sia per atto *inter vivos* che *mortiscausa*.

Articolo 10) – Recesso

10.1 Il recesso potrà essere esercitato dagli azionisti nei casi previsti da norme inderogabili di legge e con le modalità previste dalla legge.

10.2 Non compete tuttavia il diritto di recesso agli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

ASSEMBLEA

Articolo 11) – Costituzione, competenza e deliberazioni

11.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

11.2 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare ai sensi di legge su tutte le materie ad essa riservate.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare:

- a) sulle modificazioni del presente statuto;
- b) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; e
- c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

11.3 Fermo restando quanto previsto di seguito, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita e delibera secondo le norme di legge.

Articolo 12) – Convocazione

12.1 L'Assemblea è convocata nei casi previsti dalla legge e ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta l'anno entro i termini stabiliti dalla legge per l'approvazione del bilancio, con facoltà di avvalersi delle possibilità di proroga nei limiti stabiliti dalla disciplina tempo per tempo vigente. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si tiene in unica convocazione ai sensi di legge.

12.2 L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta dei soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, codice civile ovvero su richiesta di almeno due Sindaci nelle ipotesi di legge.

12.3 L'Assemblea può essere convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o in qualsiasi paese dell'Unione Europea.

12.4 L'assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul Sito Internet della Società nei termini di legge e con altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare.

Articolo 13) - Intervento

13.1 Sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti per i quali siano giunte alla Società le comunicazioni degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari, ai sensi della disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente.

13.2 I soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge.

La delega può essere altresì conferita in via elettronica con le modalità stabilite dal regolamento del Ministero della Giustizia.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del Sito Internet della Società, ovvero, se previsto nell'avviso di convocazione, mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.

13.3 L'Assemblea potrà svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della seduta, che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale;
- b) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

13.4 Per quanto non diversamente disciplinato dal presente statuto, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalle disposizioni vigenti applicabili.

Articolo 14) – Presidenza e verbalizzazione

14.1 L'Assemblea è presieduta: (i) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in caso di sua mancanza, (ii) dal Vice Presidente, se nominato, oppure, in caso di sua mancanza, (iii) dall'Amministratore Delegato – o da uno degli Amministratori Delegati, se più d'uno, designato a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduti – oppure, in caso di mancanza di Amministratori Delegati, (iv) da altra persona eletta a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduti.

14.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario anche non socio, designato dagli azionisti presenti, a maggioranza dei voti da essi posseduti, su proposta del Presidente dell'Assemblea, ovvero, nei casi di legge o quando ciò sia stabilito dal Presidente dell'Assemblea, da un notaio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

14.3 In conformità all'articolo 2371 del codice civile, spetta al Presidente dell'Assemblea - il quale può avvalersi di appositi incaricati - di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento (anche dirigendo la discussione, risolvendo eventuali contestazioni e stabilendo ordine e procedure di votazione) ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

14.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto in conformità all'articolo 2375 del codice civile e firmato dal Presidente e dal Segretario o da un notaio.

14.5 L'Assemblea ordinaria approva, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma n. 6), del codice civile, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15) – Composizione, nomina e sostituzione

15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 13 (tredici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina.

15.2 Salva diversa determinazione dell'Assemblea, all'atto della nomina, che preveda una minore durata, i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori possono essere non azionisti e sono rieleggibili.

15.3 Non possono essere nominati alla carica di Amministratore (e se nominati decadono dall'ufficio) coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile o dalle leggi speciali vigenti e applicabili ovvero non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e applicabile.

15.4 Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di 7 (sette) componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

I componenti indipendenti sono dotati di professionalità ed autorevolezza tale da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio di Amministrazione e da apportare un contributo di rilievo nella formazione della volontà del medesimo. Essi vigilano, con autonomia di giudizio, sull'andamento della gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti di volta in volta vigenti.

Compongono il Consiglio di Amministrazione Consiglieri esecutivi e non esecutivi.

I componenti non esecutivi non sono coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società. Essi devono acquisire – anche avvalendosi di comitati interni a tal fine istituiti – informazioni sulla gestione e sulla organizzazione aziendale, dal *management*, dalla funzione di revisione interna e dalle altre funzioni di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione approva un regolamento dei propri lavori, volto a disciplinare, tra l'altro: tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli Consiglieri ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie poste all'ordine del giorno; compiti e doveri attribuiti al Presidente, in punto di: formazione dell'ordine del giorno; informazione preventiva ai Consiglieri in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno; meccanismi idonei a garantire la fattiva partecipazione dei componenti indipendenti e non esecutivi ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché alle

deliberazioni inerenti, in genere, l'assetto organizzativo e dei controlli interni. Tale regolamento individua altresì presidi specifici atti a garantire la trasparenza e la sostanziale correttezza nell'assunzione delle deliberazioni per le quali i Consiglieri abbiano interessi, per conto proprio o di terzi; e detta disposizioni di dettaglio in materia di documentazione e verbalizzazione del processo decisionale; archiviazione e messa a disposizione della relativa documentazione; trasmissione delle delibere all'Autorità di vigilanza nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Con apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea ordinaria, devono essere altresì previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche dimensionali della società amministrata.

Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

15.5 All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 147-ter del Testo Unico della Finanza e al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente ex art. 147 ter D.lgs. 58/1998, con un numero progressivo non inferiore a tre e superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente ex art. 147-ter.

Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile e femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio fra i generi (maschile e femminile) fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di Azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o la diversa percentuale del capitale sociale individuata in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi un socio, i soggetti che lo controllano e le società da questo controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile), ovvero i soci aderenti ad un medesimo patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, corredate dei curricula professionali, contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità

stabilita dalla disciplina pro tempore vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le rispettive cariche nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della suddetta disciplina.

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le statuizioni di cui sopra e/o i voti esercitati in violazione delle medesime statuizioni non saranno accettati.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno;

b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di volta in volta vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla normativa di volta in volta vigente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie deliberazioni con la maggioranza di legge.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. Qualora risulti necessario per assicurare la conformità della composizione del Consiglio di Amministrazione alla normativa di volta in volta vigente, troverà applicazione la procedura di sostituzione sopra descritta.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione e provvederà alle necessarie

deliberazioni con la maggioranza di legge.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice Presidente o, in alternativa, al Presidente del Collegio Sindacale.

15.6 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a), comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti di volta in volta vigenti, in materia di riparto fra generi (maschile e femminile).

Per la conferma dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione o per la nomina di altro Amministratore in sua sostituzione, l'Assemblea procederà secondo le seguenti modalità: i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno la percentuale di partecipazione al capitale della società indicata al punto 15.5 del presente articolo, potranno indicare un proprio candidato depositando la documentazione indicata al medesimo punto 15.5 del presente articolo, entro i termini previsti dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste. Se l'Amministratore cooptato, o l'Amministratore da questi sostituito, era tratto dalla lista di minoranza, il socio che rappresenta la percentuale maggiore di capitale sociale presente in Assemblea e i soci ad esso collegati, anche indirettamente, non potranno votare. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie.

15.7 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea senza indugio per il rinnovo dello stesso.

15.8 Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile, ad eccezione di quello dell'assunzione della qualità di soci con responsabilità illimitata in società concorrenti.

Articolo 16) – Presidenza

16.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il Presidente nominato dalla stessa, elegge, a maggioranza, tra i propri membri un Presidente, al quale spetta la rappresentanza della Società.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione, con le medesime modalità di cui al paragrafo 18.1 che precede, può nominare anche uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono, con rappresentanza della Società, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

16.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del/i Vice Presidente/i, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio di Amministrazione con maggiore anzianità o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

16.4 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso. Il Segretario decade dal proprio ufficio insieme agli Amministratori in carica all'atto della sua nomina ed è rieleggibile.

16.5 Il Segretario ha il diritto di assistere ed intervenire nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione e nell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e può svolgere attività di carattere consultivo, senza avere per ciò stesso alcun diritto di voto. Il Segretario assiste il Presidente nella convocazione e nell'organizzazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, nella redazione dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea ed assiste il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea in tutte le attività inerenti al miglior funzionamento dei medesimi. Il Segretario ha inoltre tutti gli altri poteri ad esso attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 17) – Convocazione e riunioni

17.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, o da un Amministratore Delegato, o da un membro del Collegio Sindacale.

17.2 Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai Sindaci per i casi previsti dalla legge, la convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente, dal Vice Presidente o da uno degli Amministratori Delegati, ove nominati, nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, mediante avviso indicante la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti in trattazione, da spedire, con mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione (anche a mezzo posta elettronica o telefax) almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta per posta elettronica o via telefax da spedirsi almeno 1 (uno) giorni prima dell'adunanza.

17.3 Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sono intervenuti, anche mediante partecipazione a mezzo teleconferenza e/o videoconferenza, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica ovvero quando gli assenti abbiano chiesto di giustificare la loro assenza, rinunciando così ad obiettare sulla tardività della convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

17.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione o di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

17.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato o, in mancanza, da altro Amministratore, a seconda di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione stesso.

17.6 I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritti sull'apposito libro e firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario della medesima. Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno da parte del Presidente, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Presidente stesso.

Articolo 18) – Deliberazioni

18.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti. L'Amministratore astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voto, prevale il voto espresso dal Presidente.

18.3 Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Articolo 19) - Poteri

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è fornito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza alcuna limitazione, salvo quanto per legge non sia riservato alla competenza dell'Assemblea.

19.2 Spettano inoltre alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 *bis* del codice civile;
- b) la scissione nell'ipotesi dell'articolo 2505 *bis* quale richiamato nell'articolo 2506 *ter* del codice civile;
- c) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; nonché
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso amministratori cui siano delegati poteri, provvede ad effettuare le informative di legge e, in tale quadro, riferisce al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 150 del Testo Unico della Finanza, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate, e in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente; la comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale.

Articolo 20) – Organi Delegati

20.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, che non siano attribuite dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Comitato Esecutivo, come pure ad uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione, determinando in modo analitico le attività oggetto di delega – anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo – nonché i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio dei poteri conferiti.

La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle stesse disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 che precedono.

20.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari e delle operazioni strategiche della Società;
- b) la valutazione del generale andamento della gestione;
- c) le politiche di gestione del rischio nonché, sentito il parere del Collegio Sindacale, la valutazione circa la funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- d) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni e dei regolamenti generali in materia di struttura organizzativa e di personale;
- e) la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale.

20.3 Il Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, ciascun Amministratore Delegato ha facoltà di nominare procuratori *ad negotia*, direttori, nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni nel rispetto delle limitazioni di legge.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

20.5 Gli organi delegati, ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile, riferiscono, anche oralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate, con periodicità almeno trimestrale.

20.6 In caso di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti che ritiene indifferibili e che spetterebbero al Consiglio, riferendo al Consiglio stesso alla prima adunanza utile.

Articolo 21) – Rappresentanza sociale

21.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché, se nominati, al/ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti e categorie di atti e relativa firma sociale, ad Amministratori, direttori, institori e procuratori, individualmente o collettivamente.

Articolo 22) - Remunerazione

22.1 L'Assemblea determina la misura dei compensi e delle eventuali partecipazioni agli utili

spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione - ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche – e ai membri del Comitato Esecutivo ove istituito.

22.2 L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. In tale caso, la remunerazione degli Amministratori Delegati, degli Amministratori investiti di particolari cariche, del Segretario del Consiglio di Amministrazione (ove nominato), nonché dei membri dei comitati di volta in volta istituiti dal Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

22.3 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

COLLEGIO SINDACALE – ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 23) – Collegio sindacale

23.1 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, nominati a norma di legge. L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai Sindaci.

23.2 I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

23.3 I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, lett. b) e c) e terzo comma, del decreto del Ministro di Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società, si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

23.4 Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste, presentate dai soci, secondo le seguenti modalità.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di Azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o la diversa percentuale del capitale sociale individuata in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi un socio, i soggetti che lo controllano e le società da questo controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile), ovvero i soci aderenti ad un medesimo patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ove contengano, considerando entrambe le suddette sezioni, un numero di candidati pari o superiori a tre, devono contenere nella sezione dei sindaci effettivi un numero di candidati alla carica di sindaco effettivo tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, nella sua componente effettiva, rispetti le disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra i generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente, con la documentazione richiesta dalla normativa applicabile.

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra si considera come non presentata.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla disciplina regolamentare vigente, con questi ultimi; (iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società; (iv) il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso, nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Almeno uno dei Sindaci effettivi e uno dei Sindaci supplenti deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore tre anni.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

Un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo Unico della Finanza, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore

nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

L'Assemblea della Società nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza.

In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato per la presentazione delle liste, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo Unico della Finanza, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo alla scadenza del suddetto termine, queste rispetteranno le disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste è da intendersi ridotta alla metà.

In ogni caso, anche qualora alla scadenza dell'ulteriore termine di tre giorni sopra previsto, dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni e comunque fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti in un numero intero, verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato in ogni caso a condizioni che siano rispettate le disposizioni di legge e regolamenti di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

23.5 L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c., procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in ogni caso a condizione che siano rispettate le disposizioni di legge e regolamenti di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

23.6 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Le riunioni del Collegio

Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 che precede.

23.7 Per la validità delle deliberazioni del Collegio Sindacale è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

23.8 Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti dalla legge.

In particolare, vigila sull'adeguatezza e la funzionalità del sistema dei controlli interni accertando l'efficacia e l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e le strutture coinvolte nel sistema, ivi compreso il soggetto incaricato del controllo contabile, promuovendo – se del caso – gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine, il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato del controllo contabile si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sull'osservanza delle procedure adottate per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate o in conflitto di interessi, riferendone annualmente all'Assemblea.

I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, ricevendo le relazioni periodiche predisposte dalle medesime e i flussi informativi relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Consob circa tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività finanziaria.

Fermo restando quanto precede, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Articolo 24) - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è svolta da società di revisione legale o altro soggetto in possesso dei requisiti di legge. Per la nomina, la durata, i compiti, i poteri, le responsabilità nonché per la determinazione dei compensi della società di revisione incaricata si applicano le previsioni di legge in materia.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 25) - Bilancio

25.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Entro i termini, con le forme e a norma di legge, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, anche consolidato, ove applicabile, così come previsto dalla legge.

Articolo 26) - Ripartizione degli utili e delle perdite

- 26.1 Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, sono destinati come segue:
- a) in primo luogo, una quota pari al 5% (cinque per cento) è destinata a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;
 - b) in secondo luogo, l'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera sulla destinazione degli utili che residuino una volta dedotta la quota di riserva legale.

Articolo 27) – Dividendi

- 27.1 Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nei termini e con le modalità fissate dall'Assemblea.
- 27.2 Il diritto ai dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili si prescrive, a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.
- 27.3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 28) – Preposto alla redazione dei dati contabili

28.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in conformità all'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- a) essere laureato in scienze economiche, aziendali, delle finanze, statistiche, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile ovvero aver maturato una significativa esperienza in materie ragionieristiche, di bilancio e di rendicontazione finanziaria e/o societaria; e
 - b) aver maturato almeno tre anni di esperienza in settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società o quello della consulenza manageriale, avente ad oggetto anche materie amministrative e contabili.
- 28.2 Il Consiglio di Amministrazione conferisce al preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.
- 28.3 Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esperibili con riferimento al rapporto di lavoro con la Società.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 29) – Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, le modalità per la liquidazione, la nomina del o dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e compensi saranno stabiliti dall'Assemblea straordinaria.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Articolo 30) - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge applicabili.